



Regolamento di previdenza

VZ Fondazione di Previdenza 3a

Valido dal 1° luglio 2021



Art. 1 Scopo	1. VZ Fondazione di Previdenza 3a (di seguito «fondazione») gestisce la previdenza individuale vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP, nonché delle relative disposizioni esecutive e dei regolamenti alla base della fondazione.	2. L'attività della fondazione si estende su tutto il territorio della Svizzera.
Art. 2 Convenzione di previdenza	1. La fondazione stipula con l'intestatario della previdenza una convenzione di previdenza che stabilisce i particolari del rapporto previdenziale.	2. La convenzione di previdenza può essere stipulata esclusivamente con persone fisiche che conseguono un reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente, su cui vengono prelevati i contributi AVS.
Art. 3 Avere di previdenza e investimento in titoli	<p>1. L'avere di previdenza si costituisce tramite i versamenti dell'intestatario della previdenza, i trasferimenti da altri istituti riconosciuti della previdenza individuale vincolata e tramite gli utili degli investimenti.</p> <p>2. La previdenza per la vecchiaia avviene sotto forma di investimento in titoli o come conto. Per ciascun intestatario della previdenza viene aperto un conto e/o un deposito individuale. Il conto non produce interessi.</p> <p>3. Le possibili strategie d'investimento dell'investimento in titoli adempiono ai requisiti di cui</p>	<p>all'art. 5 cpv. 3 OPP 3 e conformemente al senso agli art. 49–58 OPP 2.</p> <p>4. Per l'avere di previdenza investito in titoli non sussiste né un diritto alla corresponsione degli interessi né uno al mantenimento del valore del capitale. L'intestatario della previdenza si assume da solo il rischio dell'investimento.</p> <p>5. L'investimento in titoli e i prodotti d'investimento offerti sono descritti nel regolamento d'investimento.</p>
Art. 4 Obbligo d'informazione	<p>1. Dopo ogni transazione in titoli effettuata, l'intestatario della previdenza può richiedere alla fondazione una conferma. Ogni volta nel primo trimestre dell'anno civile, l'intestatario della previdenza riceve dalla fondazione un rendiconto completo.</p> <p>2. L'intestatario della previdenza deve comunicare alla fondazione le modifiche d'indirizzo, di nomi-</p>	<p>nativo e di stato civile. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze causate da informazioni in merito all'indirizzo o ai dati personali insufficienti, tardive o errate. Tutta la corrispondenza indirizzata alla fondazione deve essere inviata al suo domicilio. La fondazione invia comunicazioni e giustificativi all'ultimo indirizzo noto dell'intestatario della previdenza.</p>
Art. 5 Prestazioni di vecchiaia	<p>La previdenza termina al più tardi al raggiungimento dell'età AVS secondo la legge, in ogni caso tuttavia con il decesso dell'intestatario della previdenza. Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età AVS ordinaria di pensionamento. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età AVS ordinaria di pensionamento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua</p>	<p>a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età AVS ordinaria di pensionamento. È escluso un versamento senza il consenso della fondazione. Con il termine della previdenza, l'avere di previdenza diviene esigibile.</p>
Art. 6 Prelievo anticipato della prestazione previdenziale	<p>Nel corso della durata della convenzione di previdenza non sono possibili prelievi dell'avere di previdenza. Una prestazione in capitale prestazione in capi-</p>	<p>tale anticipata dell'avere di previdenza è ammesso per i motivi di cui all'art. 3 cpv. 2 e cpv. 3 OPP 3.</p>
Art. 7 Trasferimento dell'avere di previdenza	<p>L'avere di previdenza può essere impiegato quale riscatto in un istituto di previdenza del 2° pilastro esentato da imposte oppure può essere trasferito a</p>	<p>un'altra forma di previdenza riconosciuta (pilastro 3a).</p>



Art. 8
Prestazione in caso di decesso

Qualora l'intestatario della previdenza deceda prima che la prestazione di vecchiaia sia divenuta esigibile, l'aver di previdenza è considerato capitale in caso di decesso e viene corrisposto alle seguenti persone nell'ordine seguente:

- a. al coniuge superstite o al partner registrato superstite;
- b. ai discendenti diretti, nonché alle persone fisiche che sono state supportate in misura notevole dall'intestatario della previdenza, oppure alla persona che ha convissuto ininterrottamente con lo stesso negli ultimi cinque anni sino alla sua morte, o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
- c. ai genitori;
- d. a fratelli o sorelle;
- e. agli altri eredi.

L'intestatario della previdenza può stabilire una o più persone tra i beneficiari menzionati alla lettera b. o indicare i loro diritti più dettagliatamente. L'intestatario della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alle lettere c., d. ed e. e di indicare più dettagliatamente i loro diritti. Una tale modifica deve essere richiesta alla fondazione per iscritto e quando l'intestatario della previdenza è ancora in vita. I beneficiari di cui alla lett. b (ad eccezione dei discendenti diretti) devono essere notificati alla fondazione quando l'intestatario della previdenza è ancora in vita. La fondazione può ridurre o rifiutare la prestazione a un beneficiario se viene a conoscenza del fatto che quest'ultimo ha provocato intenzionalmente la morte dell'intestatario della previdenza.

Art. 9
Pagamento della prestazione

La prestazione avviene sotto forma di capitale o di trasferimento di titoli su di un deposito presso una banca a libera scelta dell'intestatario della previdenza. Al decesso dell'intestatario della previdenza, la presta-

zione diviene immediatamente esigibile, non appena la fondazione è stata informata per iscritto riguardo al caso di decesso.

Art. 10
Riscossione della prestazione

1. Per il prelievo dell'aver di previdenza l'intestatario della previdenza deve inoltrare alla fondazione, a seconda della fattispecie, il formulario corrispondente che riporta le informazioni esatte in merito al motivo del pagamento e all'indirizzo di pagamento ed elenca i documenti necessari a seconda del motivo del pagamento. Tutti i formulari sono disponibili presso la fondazione.
2. L'intestatario della previdenza deve allegare alla richiesta una copia del passaporto o della carta d'identità, nonché un attestato di domicilio. Qualora non sia coniugato, si deve altresì inoltrare un certificato di stato civile attuale.

3. Qualora l'intestatario della previdenza sia coniugato o viva separato, la richiesta per la riscossione della prestazione deve essere sottoscritta anche dal coniuge o dal partner registrato.
4. La fondazione si riserva di esigere ulteriori attestati nella misura in cui ciò appaia necessario per l'accertamento della fattispecie fatta valere. In caso di controversie in merito alla persona beneficiaria del diritto, la fondazione è autorizzata a depositare gli averi a risparmio conformemente all'art. 96 CO.
5. La fondazione s'impegna ad attestare le prestazioni fornite.

Art. 11
Trasferimento completo o parziale della prestazione

1. Per il trasferimento a un istituto previdenziale esentato dalle imposte, l'intestatario della previdenza deve sottoscrivere l'apposita richiesta e comunicare alla fondazione le coordinate del conto del nuovo istituto di previdenza.

2. Un trasferimento parziale a un istituto di previdenza non soggetto a imposizione fiscale è ammesso, a condizione che il riscatto copra interamente la lacuna.

Art. 12
Contributi

L'intestatario della previdenza può determinare liberamente l'ammontare e il momento dei depositi agevolati fiscalmente alla fondazione sino al massimo dell'importo annuo agevolato fiscalmente di cui all'art. 7 cpv. 1 OPP 3. I contributi devono giungere entro l'ultimo termine possibile di versamento di un anno civile stabilito ex novo annualmente dalla fondazione, affinché possano essere accreditati ancora nello stesso anno. È escluso un accredito retroattivo di contributi giunti dopo questo termine di versa-

mento. La fondazione s'impegna ad attestare i contributi versati. La fondazione è libera di rifiutare un versamento di contributi. I contributi possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età AVS ordinaria di pensionamento a condizione che l'intestatario della previdenza continui a esercitare un'attività lucrativa soggetta all'AVS. Nell'anno in cui viene cessata l'attività lucrativa, può essere corrisposto l'intero contributo.



Art. 13 Costituzione in pegno e cessione	Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti a prestazioni si applicano le disposizioni stabilite per legge di cui all'art. 4 OPP 3.	
Art. 14 Trattamento fiscale	1. I contributi corrisposti dall'intestatario della previdenza possono essere dedotti dal reddito imponibile conformemente alle disposizioni di diritto fiscale della Confederazione e del cantone di domicilio. L'avere di previdenza accumulato e gli utili che ne derivano sono fiscalmente esenti sino alla loro esigibilità. In caso di versamento delle prestazioni previdenziali, la fondazione deve rispettare le disposizioni stabilite per legge e notificare alle autorità fiscali competenti i relativi prelievi, rispettivamente trattenere gli importi fiscali esigibili.	2. Se, oltre all'intestatario della previdenza, anche il suo coniuge o partner registrato esercita un'attività lucrativa ed entrambi versano contributi a una forma di previdenza riconosciuta, entrambi possono pretendere queste deduzioni per conto proprio.
Art. 15 Commissioni	La fondazione può prelevare delle commissioni nei confronti dell'intestatario della previdenza e dei beneficiari a copertura dei propri costi amministrativi, conformemente al Regolamento sulle commissioni.	
Art. 16 Disdetta della convenzione di previdenza	Lo scioglimento anticipato della convenzione di previdenza è possibile solo per i motivi di cui all'art. 6. Non vi sono termini di disdetta.	
Art. 17 Riserva delle disposizioni previste per legge	Le disposizioni imperative previste dalla legge e dalle ordinanze prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento e della convenzione di previdenza. In particolare, modifiche successive delle leggi e delle ordinanze saranno valide anche senza notifica all'intestatario della previdenza.	
Art. 18 Modifica del regolamento	Il consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche necessitano del consenso dell'autorità di vigilanza. Saranno adeguatamente rese note all'intestatario della previdenza.	
Art. 19 Responsabilità	La fondazione non risponde nei confronti dell'intestatario della previdenza per conseguenze derivanti dall'eventuale mancato rispetto di obblighi di legge, contrattuali o regolamentari da parte dello stesso.	
Art. 20 Foro	Foro per le controversie è la sede della fondazione. La fondazione ha la propria sede nella città di Zurigo.	
Art. 21 Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021 e sostituisce i precedenti.	

